



Comune di Copparo

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

PROT. N. 1329 c.l. 6.5

Copparo, li 19 GEN 2018

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le Impresa

INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO E MANTENIMENTO FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA CORRADO GOVONI DI COPPARO" -, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP: J64H17000700005 - CIG: 7338261C89. IMPORTO A BASE D'APPALTO €. 78.000 oltre I.V.A., dei quali €. 75.000 per lavori a base di gara ed €. 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

In esecuzione della Determinazione di approvazione del progetto esecutivo n. n. 513 del 27/12/2017 e della Determinazione a contrattare n. 520 del 28/12/2017, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la presente si informa che la Ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, da esperire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, per un importo dei lavori in appalto, incluso l'importo degli oneri di sicurezza, pari ad €. 78.000, I.V.A. esclusa.

A tal fine si forniscono i seguenti elementi:

1. STAZIONE APPALTANTE

■ Comune di Copparo

Indirizzo: Via Roma n. 28 - 44034 Copparo (FE)

Telefono centralino: 0532 864511

Posta Elettronica Certificata: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

■ **Responsabile Unico del Procedimento:** Ing. Francesca Trazzi, Responsabile Settore Tecnico del Comune di Copparo

Indirizzo: Via Roma n. 28 - 44034 Copparo (FE)

Telefono centralino: 0532 864511

Posta Elettronica Certificata: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

2. PROCEDURA DI GARA:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ad offerte segrete per l'appalto dei lavori di "RIPRISTINO E MANTENIMENTO FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA CORRADO

GOVONI DI COPPARO" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, in esecuzione della Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 520 del 28/12/2017.

3. FORMA DELL'APPALTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto sarà stipulato con corrispettivo **"a misura"**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del "minor prezzo", inferiore a quello posto a base di gara indicato al successivo **punto 5.**, al netto degli oneri di sicurezza, determinato mediante **"offerta a prezzi unitari"**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, compilando la **"Lista delle lavorazioni e delle forniture – Quaderno Offerta"** allegata alla presente lettera di invito (con applicazione del disposto dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 "esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016", se le offerte ammesse sono almeno pari a 10) (salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016). **In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all'art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d), e).**

4. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO:

- a) **Luogo di esecuzione dei lavori:** il cantiere si colloca nel complesso della Scuola Media Corrado Govoni in via Vittorio Veneto, Copparo;
- b) **Descrizione dei lavori:** il progetto di riqualificazione delle scuole prevede la ristrutturazione del prospetto principale, e dei prospetti laterali e la riqualificazione del piazzale d'ingresso, i cui interventi consistono in:

Riqualificazione e pulizia del grande piazzale d'ingresso: si provvederà alla stesura di una nuova pavimentazione in calcestruzzo armato dello spessore di 10 cm, con finitura a quarzo, gettato sopra la pavimentazione esistente al fine di avere un piano liscio e sicuro per il transito degli utenti. Da tale intervento saranno interessati il piazzale ed anche la rampa di risalita per disabili. Si provvederà inoltre alla pulitura, mediante idrolavaggio a pressione, delle pareti in c.a. in corrispondenza delle rampe di ingresso e per tutti gli elementi di marmo (scale e bancali) al fine di rimuovere lo sporco ed il degrado delle superfici;

Ristrutturazione generale del prospetto principale e dei prospetti laterali. Si procederà installando le aree di cantiere, le impalcature ed i vari ponteggi. La prima operazione riguarderà la rimozione dello strato di intonaco ove vi siano distacchi e degrado dello stesso. A questa operazione succederà la stesura del nuovo strato di intonaco tirato a piano perfetto e frattazzato, a base di calce idraulica e cemento. La stesura dello strato di tinteggiatura finale andrà a concludere gli interventi murari.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Importo complessivo dei lavori: Euro 78.000,00 (euro settantottomila/00), di cui:

- a) Euro 75.000,00 = importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (di cui Euro 58.287,06 di costo della manodopera)
- b) Euro 3.000,00 = oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

Finanziamento: i lavori sono finanziati con Contributi statali per interventi straordinari alle scuole (decreto legge 104/2013 art. 10) per 75.000€ e con Avanzo di Amministrazione per investimenti per €. 25.000,00

Lavorazioni di cui si compone l'intervento in appalto:

Categoria UNICA E PREVALENTE: OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e tecnica) – Importo €. 65.961,98 (oltre IVA)

Ai soli fini del subappalto, il progetto prevede altri lavori riconducibili alle seguenti categorie SOA:

- **Categoria OG 1 – "Edifici civili e industriali" – Importo € 7.360,50 (oltre IVA);**
- **Categoria OS6 - "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e ferrosi – Importo € 1.677,52**

I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente sono eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 8 del 7.5.2002 e in virtù della disposizione regolamentare di cui all'articolo 74, comma 3, del DPR 554/1999 e s. m. ha specificato che: "ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale **OG1**. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare.

Subappalto: è ammesso nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo di contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Avvalimento: è ammesso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. TERMINE DI ESECUZIONE:

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. I lavori potranno essere consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'appaltatore procedere, nel termine di 10 giorni all'impianto di cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori (Art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto). Il termine per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è di 60 (sessanta) giorni.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Sono ammessi alla gara informale i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti nel Codice e nella presente lettera di invito.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché della presente lettera di invito.

Ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, ai consorzi tra imprese artigiane ed ai consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai RTC ed ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicano alle aggregazioni per quanto indicato dal comma 14 dello stesso art. 48.

Si applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 94 "Consorti stabili" del D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 12 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 e succ. modif. (in relazione all'appalto in oggetto essendo di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 e, quindi, al di fuori del "Sistema unico di qualificazione" di cui all'art. 84, comma 1, del Codice).

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di appalto di lavori pubblici mediante **procedura negoziata**, l'operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario (capogruppo) di operatori economici riuniti. Pertanto, non sarà ammessa la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico invitato in qualità di soggetto mandante (con quota minoritaria) di un RTC: in quest'ultimo caso, l'offerta di tale concorrente **sarà esclusa** dalla gara.

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono, alla data di presentazione dell'offerta i **motivi di esclusione** elencati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (per assenza dei "**requisiti di ordine generale**" di capacità giuridica da possedere per poter contrattare con la P.A.);

N.B.: i motivi di esclusione elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non troveranno applicazione qualora nei confronti del concorrente ricorrano le condizioni previste nel comma 3, ultimo periodo, nel comma 4, ultimo periodo e nei commi 7, 8, 10 e 11, dello stesso art. 80, a cui si rimanda.

L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta utilizzando preferibilmente il modello allegato "**MODELLO A**".

Saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in gara, in una delle **situazioni di controllo** di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi **relazione, anche di fatto**, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un **unico centro decisionale**, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTC [o in più di una delle altre restanti forme plurisoggettive di concorrenti ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016: consorzio ordinario o aggregazione], ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in RTC o in altra di dette forme plurisoggettive di concorrenti. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **saranno esclusi** dalla gara i concorrenti in forma di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane o di consorzi stabili per i quali:

- vi sia contestuale partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dei propri consorziati per i quali detti consorzi **hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per i consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre **è ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 **non hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;

- vi sia contestuale partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei propri consorziati per i quali il consorzio stesso **ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre **è ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile **non ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lett. b)**, del D.Lgs. n. 50/2016 [impresa in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo "ordinario" o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni], fatti salvi i casi previsti dall'**art. 110**, comma 3, lett. a) e comma 4, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (**potranno partecipare** alla gara le imprese in stato di fallimento per le quali il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato ovvero, le imprese già ammesse al "concordato con continuità aziendale" ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e succ. modif., mentre **non potranno** partecipare alla gara le imprese ammesse al "concordato con cessione di beni" e le imprese che hanno presentato domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 e succ. modif., ovvero le imprese che non sono ancora state ammesse al "concordato preventivo con continuità aziendale" e, per finire, le imprese che si trovano in stato di fallimento e per le quali il curatore fallimentare (anche se autorizzato all'esercizio provvisorio) non è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato).

Per **essere ammesso** alla gara l'operatore economico deve, inoltre, essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta:

- dei **"REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE"** di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero:
 - iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
 - al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
- dei **"REQUISITI DI ORDINE SPECIALE"** requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto ed idonei ad assumere in proprio i lavori in appalto ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i quali, in combinato disposto con l'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti nel rispetto dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (requisiti tecnico-organizzativi) trattandosi di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e, quindi, al di fuori del *"Sistema unico di qualificazione"* previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016).

Tali requisiti tecnico-organizzativi sono acquisibili secondo le seguenti due diverse modalità, fra loro del tutto alternative:

- possesso di **"ATTESTAZIONE SOA"**, in corso di validità, esclusivamente nelle seguenti **categorie di opere**: Categoria PREVALENTE OS7 opere di "Finiture di opere generali di natura edile e tecnica" oppure, in alternativa, nella Categoria OG1 opere di "Edifici civili e industriali", di cui all'art. 61 ed all'**Allegato A** del D.P.R. n. 207/2010 e per almeno la **classifica 1^A** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00).

[in alternativa all'Attestazione SOA]:

- possesso dei **REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI** prescritti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto (in relazione all'importo complessivo dei lavori in appalto indicato al precedente punto 5., riferiti al quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, i quali, in sede di gara, dovranno essere autodichiarati di essere posseduti da tutti i concorrenti che intendano qualificarsi con tale modalità (in assenza di Attestazione SOA) e poi successivamente dimostrati con la produzione di idonea documentazione dai concorrenti nei confronti dei quali venga attivata la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del D.Lgs. n. 50/2016 [verifica dei requisiti dichiarati che, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà effettuata mediante il cd. "Sistema AVCpass" qualora l'importo complessivo dei lavori in appalto sia pari o superiore ad €. 40.000,00

(eventualmente integrato con la richiesta diretta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri mezzi di prova indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016) e/o mediante altra idonea procedura, eventualmente integrativa al "Sistema AVCpass"

Si precisa che l'autodichiarazione del possesso dei citati requisiti di ordine speciale da parte del concorrente dovrà essere redatta mediante **dichiarazione sostitutiva** da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello denominato **"MODELLO A"**, compilato in tutte le sue parti, allegato alla presente lettera di invito.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DAL CONCORRENTE DA VERIFICARE, A DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI PRESCRITTI DALL'ART. 90 DEL REGOLAMENTO (D.P.R. N. 207/2010) PER IMPORTI DA ASSUMERE IN PROPRIO NON SUPERIORI AD €. 150.000,00:

I requisiti TECNICO-ORGANIZZATIVI che l'impresa singola deve possedere per essere qualificata in proprio ai sensi dell'art. 90 del Regolamento e, quindi, al fine di essere ammessa alla gara (in assenza di idonea Attestazione SOA), sono quelli nel seguito indicati, in attuazione del principio di ammissibilità della richiesta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri mezzi di prova indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 [la documentazione atta a dimostrare il possesso di detti requisiti potrà essere prodotta dagli operatori economici in analogia a quanto previsto dagli **articoli da 79 a 87** del D.P.R. n. 207/2010 e, in particolare, secondo quanto indicato nel Comunicato del 06.08.2011 dell'ex AVCP recante "Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207" (si veda dalla pg. 19, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 39) e/o secondo quanto indicato nel "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro" redatto da A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 171), reperibile sul sito www.anticorruzione.it, scaricabile in allegato al Comunicato del Presidente del 16.10.2014, pubblicato nella G.U.R.I. n. 251, pagina 23, del 28/10/2014, come integrato con il Comunicato del Presidente del 09.03.2016 ad oggetto «Ulteriori precisazioni in merito al "Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro"»:

a) L'importo dei **LAVORI ANALOGHI** eseguiti direttamente dall'impresa nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, non deve essere inferiore all'importo complessivo dei lavori in appalto (compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso) indicato al precedente **punto 5.** e, quindi, non deve essere inferiore ad **€. 78.000** (I.V.A. esclusa).

L'importo dei lavori regolarmente eseguito, fatturato e liquidato (dal committente pubblico o privato) deve riferirsi a lavori della stessa natura (LAVORI ANALOGHI) a quelli in oggetto e, quindi, deve derivare dall'esecuzione di lavori appartenenti (ed ascrivibili) esclusivamente nelle seguenti categorie di opere: Categoria PREVALENTE OS7 o in alternativa OG1 di cui all'art. 61 ed all'Allegato A al Regolamento [da comprovare, in caso di verifica, mediante presentazione del/i Certificato/i di Esecuzione Lavori (con attestato di buon esito dei lavori stessi rilasciato/i dal committente e dal Direttore dei Lavori per i lavori privati e dal Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori pubblici) ovvero dell'ulteriore documentazione - diversa per i lavori eseguiti per conto dei privati e per quelli eseguiti in proprio rispetto a quella prevista per i lavori pubblici].

Potrà essere considerato anche l'importo dei lavori analoghi eseguiti, negli ultimi venti anni, da un direttore tecnico del concorrente che ha svolto le stesse funzioni presso altra/e impresa/e qualificata (per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa), nella misura massima del 10% dell'importo stesso: detto importo deve essere dimostrato secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 14, del Regolamento.

N.B.: questa stazione appaltante si riserva di valutare ed accettare altra documentazione posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare l'avvenuta regolare esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.), quali a solo titolo di esempio: fatture quietanzate, relazioni tecniche di progetto, computi metrici estimativi, certificati di verifica o collaudo da parte del D.L., elaborati grafici, etc. etc..

b) Il **costo complessivo** sostenuto dall'impresa per il **PERSONALE DIPENDENTE** nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto qui richiesto, l'importo dei lavori deve essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito dell'importo dei lavori analoghi eseguiti richiesto alla precedente lettera **a)** [da comprovare, in caso di verifica, mediante la presentazione della documentazione indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.]. (per le imprese individuali e le

società di persone: dichiarazioni annuali dei redditi, per società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: bilanci annuali).

N.B.: questa stazione appaltante si riserva di valutare ed accettare altra documentazione posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare il costo complessivo per il personale dipendente (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

c) L'impresa deve possedere **adeguata ATTREZZATURA TECNICA** per la realizzazione dei lavori in appalto (in proprietà diretta o in leasing finanziario o in nolo dimostrato da contratti di noleggio) [da comprovare, in caso di verifica, mediante la presentazione della documentazione indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

N.B.: questa stazione appaltante si riserva di valutare ed accettare altra documentazione posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare l'adeguata attrezzatura tecnica (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

Si precisa che il concorrente aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve essere in possesso dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (requisiti di capacità professionale ad eseguire i lavori in appalto in condizioni di sicurezza per i lavoratori) prescritti a carico del datore di lavoro che esegue attività inerenti i cantieri temporanei e mobili.

I suddetti requisiti tecnico-professionali prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto prescritto dall'art. 83, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono requisiti di ammissione alla gara (e, quindi, non costituiscono motivo di esclusione dalla gara qualora non dichiarati o non posseduti dal concorrente alla data di presentazione dell'offerta); in ogni caso, se alla data di stipula del contratto d'appalto (o al momento della consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto) l'aggiudicatario non dimostri al responsabile dei lavori (al RUP) di possederli, non si procederà alla sottoscrizione del contratto stesso (o non si procederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza) e, se tali requisiti non saranno dimostrati nel termine perentorio indicato dal RUP, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione dell'appalto.

9. RTI O CONSORZI:

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del D.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nella lettera di invito, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- 3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

- 4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 5) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 6) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 8) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 9) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 10) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 11) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 12) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 13) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 14) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 15) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico

che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

- 16) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 17) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 92 D.P.R.207/2010:

- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 D.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

10. SUBAPPALTO O AFFIDAMENTO A COTTIMO:

Tutte le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del **30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (Art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione sarà possibile affidare in subappalto le lavorazioni dichiarate solo se il subappaltatore possiede i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Sarà cura del concorrente dimostrare, trasmettendo alla S.A. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di ordine generale e il possesso dei requisiti tecnici richiesti dal bando, la sussistenza di tali requisiti ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

I requisiti tecnici richiesti agli eventuali subappaltatori sono gli stessi richiesti al concorrente ossia: SOA OS7 oppure OG1 di classifica pari all'importo da eseguire oppure, i requisiti semplificati previsti per legge dall'art. 90 del DPR 207/2010.

La mancata indicazione della volontà di subappaltare, comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per quanto previsto dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che questa stazione appaltante non prescrive ai concorrenti l'obbligo di indicare in sede di gara la tema di subappaltatori.

Qualora non ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (a cui si rimanda), i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall'appaltatore; qualora, invece, ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti spettanti al subappaltatore e/o al cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante (in tal caso l'appaltatore deve comunicare al RUP, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun Stato Avanzamento Lavori, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore e/o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento).

11. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena l'esclusione**, dovrà pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 21.02.2018** all'indirizzo di cui al precedente punto 1., redatte in lingua italiana, tramite raccomandata postale, recapito a mano o mezzo corriere postale.

12. PLICO - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE:

Il plico contenente l'offerta e la documentazione per l'ammissione alla gara, **pena l'esclusione dalla gara stessa**, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato al **punto 11.** ed all'indirizzo di cui al **punto 1.** Del presente **invito a gara**; è altresì facoltà dei concorrenti provvedere alla consegna a mano del plico al PROTOCOLLO GENERALE del Comune di Copparo sito in Via Roma n. 28 – 44034 Copparo (FE), dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 del martedì e del giovedì, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al Protocollo Generale della stazione appaltante al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.

Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta a mano, farà fede la data (ed eventualmente l'ora, qualora si tratti dell'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte) stabilita dal timbro a data apposto al momento della ricezione dal competente Ufficio Protocollo generale della stazione appaltante. Pertanto, l'eventuale ritardo nel far pervenire il plico (entro il suddetto termine perentorio) all'Ufficio Protocollo generale da parte dell'Ufficio Postale locale non potrà essere ritenuta causa di ammissione alla gara e non darà diritto al concorrente che si trovi in tale situazione di proporre ricorso amministrativo sul procedimento selettivo ovvero di richiedere l'annullamento del procedimento di gara.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno le informazioni relative al **mittente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura: **“NON APRIRE, OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGAZIATA DEL GIORNO 22.02.2018 DELLE ORE 9,00 – LAVORI DI “RIPRISTINO E MANTENIMENTO FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA CORRADO GOVONI DI COPPARO” - CUP: J64H17000700005 - CIG: 7338261C89**

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno **due buste**, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **«A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»** e **«B - OFFERTA ECONOMICA»**.

La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l'ammissione alla gara del concorrente (da inserire all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa") e l'offerta economica (da inserire all'interno della busta "B - Offerta economica"), ovvero l'inserimento di elementi concernenti il **prezzo offerto** o il **ribasso offerto** per l'esecuzione dei lavori in documenti che non siano contenuti nella busta "B - Offerta economica" dedicata esclusivamente all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione** dalla gara.

Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente **punto 5.**

CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella busta "**A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere contenuta, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, ove ammesso), la seguente documentazione:

1) **Istanza di ammissione e connessa dichiarazione sostitutiva** di certificazione (in carta libera), da redigere preferibilmente secondo il modello "**MODELLO A**" predisposto da questa stazione appaltante, allegato alla presente, con firma non autenticata del legale rappresentante dell'Impresa, e corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), nella quale la ditta, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

- a) l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio contenente tutte le indicazioni e gli elementi essenziali riportati nel certificato sostituito nonché nominativi e poteri dei soggetti aventi poteri di legale rappresentanza, dei direttori tecnici e collegio sindacale, insussistenza negli ultimi cinque di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificatamente indicate).

Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) del citato art. 80 devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti sotto indicati:

- **titolare** e tutti i **direttori tecnici** se si tratta di impresa individuale;
- **soci** e tutti i **direttori tecnici** se si tratta di società in nome collettivo (S.n.c.);
- **soci accomandatari** e tutti i **direttori tecnici** se si tratta di società in accomandita semplice (S.a.s.);
- **amministratore/i** munito/i di potere di rappresentanza e tutti i **direttori tecnici** per le **società di capitali** (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i **consorzi**, nonché tutte le **persone** che possiedono il **potere giuridico di condizionamento** dell'attività di impresa per le stesse **società di capitali** (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i **consorzi (costituiti in forma di società) con meno di quattro soci** [e, quindi, il **socio unico** persona fisica o, per società di capitali/consorzi di due o tre soci, **il/i socio/i di maggioranza** (se presente e se tale/i figura/e non coincide/non coincidono con il legale rappresentante)];

Le dichiarazioni di cui al comma 1 del citato art. 80 devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti sotto indicati:

- **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente invito, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi qualifica di direttore tecnico**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

N.B.: Le suddette dichiarazioni devono essere presentate anche dall'impresa/e individuata/e da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, quale/i Impresa/e incaricata/e di effettuare i lavori e, in caso di raggruppamento (art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016), dalle imprese mandanti o firmatarie dell'offerta.

- c) di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la Categoria PREVALENTE OS7 o in alternativa OG1, ovvero di possedere attestato di qualificazione rilasciato da una SOA, nelle categorie PREVALENTE OS7 o in alternativa OG1
- d) di impegnarsi ad accantierare i lavori in via d'urgenza;
- e) di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicati i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

- f) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenute anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre, **indicando espressamente la ditta esecutrice / o le ditte esecutrici della Categoria PREVALENTE OS7 (o in alternativa OG1)**; a quest'ultima / o queste ultime è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma (si precisa che qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è necessario indicare per quali consorziate si intende partecipare, al fine di individuare le ditte singole partecipanti). In caso di violazione saranno escluse dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Per la ditta esecutrice, è necessario che dall'oggetto sociale della Camera di Commercio (qualora non abbia la SOA), si evinca che sia in grado di eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto;
- g) (eventuale) le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo a ditte qualificate, nel limite del 30% dell'importo di contratto (La mancata indicazione della volontà di subappaltare, comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016)

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo;

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, la dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che ne fa parte.

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato modulo.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione allegato. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

2) Garanzia provvisoria: fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell'importo di **€. 1560,00 (euro millecinquecentosessanta/00)**, pari al 2% (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito) del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo **punto 16.** del presente invito;

3) Dichiarazione di Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, (**cauzione definitiva**) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; si precisa che con la presentazione della cauzione

provvisoria conforme alla SCHEDA TECNICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123, l'offerta è implicitamente corredata dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- 4) **(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) Attestazione SOA** (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- 5) **(nel caso di concorrente in possesso di Certificazione di qualità) Copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001** nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000);
- 6) **Documento** denominato "**PASS_{OE}**" di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ex AVCP (ora A.N.A.C.), rilasciato al concorrente dal "**Sistema AVCPass**", in base al quale la stazione appaltante potrà effettuare, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in tutto o in parte, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dei concorrenti, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - **AVCPass**) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un **PASS_{OE}**, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa [in caso di raggruppamento temporaneo, occorrerà presentare, **a pena di esclusione dalla gara**, un "**PASS_{OE}**" per ognuno degli operatori economici facenti parte (o che faranno parte, nel caso la riunione temporanea venga costituita solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016) del raggruppamento];
- 7) **Copia fotostatica** di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore (o dei sottoscrittori).

(documentazione da presentare solo qualora si tratti di offerta presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese già costituito prima della gara):

- 8) **Atto costitutivo** del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il **mandato collettivo speciale** irrevocabile con rappresentanza conferito all'**impresa mandataria** (impresa capogruppo) stipulato mediante **scrittura privata** e con sottoscrizioni autentiche da un notaio, ai sensi dell'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

(documentazione da presentare solo qualora si tratti di offerta presentata dal consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., dall'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 o dal GEIE già costituiti prima della gara):

- 9) **Atto costitutivo** del consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o dell'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 o del GEIE, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il **mandato collettivo speciale** irrevocabile con rappresentanza conferito all'**impresa mandataria** (impresa capogruppo) stipulato mediante **scrittura privata** e con sottoscrizioni autentiche da un notaio.

Inoltre, all'atto della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare:

- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- l'indirizzo PEC;

- il numero di FAX;

CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA":

Nella busta "**B – Offerta economica**" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo procuratore (ovvero, dichiarazione sottoscritta contestualmente dai legali rappresentanti - o da loro procuratori - di tutte le imprese concorrenti che formeranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, se non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), da redigere su carta legalizzata mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore di **€. 16,00** per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate), contenente l'indicazione del prezzo complessivo offerto, espresso in cifre ed in lettere, inferiore al prezzo "a misura" posto a base di gara indicato al **punto 5.** del presente invito di gara (prezzo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza), ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori e, a pena di esclusione, dichiarazione con la quale in relazione al combinato disposto dell'**art. 95**, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'**art. 26**, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, l'impresa concorrente attesta i propri **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui allo stesso D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif. [in particolare, si deve dichiarare l'importo complessivo stimato dei "**COSTI AZIENDALI INTERNI DELLA SICUREZZA**" rapportato all'entità ed alle caratteristiche dei lavori in appalto secondo quanto chiarito dall'art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016] i quali non devono risultare inferiori (tenendo conto del ribasso percentuale offerto in relazione all'importo dei lavori posto a base di gara) ai livelli minimi che le normative vigenti e i relativi adempimenti impongono all'operatore economico; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le modalità indicate nella successiva lettera b).

N.B.: la dichiarazione richiesta nel presente punto a), trattandosi di offerta espressa mediante il metodo dei "prezzi unitari", si intenderà correttamente effettuata mediante la sola compilazione del modello indicato nel successivo punto b)

- b) Modello necessario per redigere l'offerta economica, denominato "**Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori – Quaderno Offerta**", allegato alla presente lettera di invito (il quale è già stato firmato in ogni pagina dal Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto), completato in ogni sua parte dal concorrente, in base alla quale viene determinato il prezzo complessivo offerto per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto.

La "**Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" suddetta è composta da sette colonne. Nella prima colonna è stato riportato dalla stazione appaltante il numero di riferimento delle varie lavorazioni indicate nel modello denominato "**Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto**" (prezzi unitari di progetto), anch'esso da doversi reperire dal concorrente con le modalità in precedenza indicate; nella seconda colonna è riportata la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto; nella terza colonna le unità di misura di ogni lavorazione; nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce (per ogni prezzo unitario di progetto). I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Si precisa che il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel suddetto modello denominato "**Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**", relativamente alla parte delle eventuali lavorazioni con prezzo "a corpo", previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il Capitolato Speciale d'appalto posti in visione da questa stazione appaltante ed acquisibili, come già specificato; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel Capitolato Speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina del modello denominato "**Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" deve essere indicato dal concorrente il prezzo complessivo offerto (al netto dell'importo stimato degli oneri di sicurezza indicato al **punto 5.** del presente invito di gara), rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara (il prezzo posto a base di gara è dato dall'importo dei lavori di progetto al netto degli oneri di sicurezza). Il prezzo complessivo offerto dal concorrente ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara devono essere espressi in cifre ed in lettere, nonché l'importo complessivo stimato dei "**COSTI AZIENDALI INTERNI DELLA SICUREZZA**" e i **COSTI**

DELLA MANODOPERA devono venire riportati nella dichiarazione di cui al precedente punto a), la quale è già contenuta nella *"Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"* su cui presentare offerta (detta dichiarazione è riportata nell'ultima pagina della "Lista" stessa).

Il modello denominato *"Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"* deve essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla gara, in tutte le pagine dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte, a pena di esclusione dalla gara dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile non ancora costituiti, secondo quanto ammesso dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione sopra indicata alla lett. a) da effettuare sul modello denominato *"Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"* sopra indicato, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione:

$$r = (Pg - Po)/Pg$$

dove:

- **"r"** indica la percentuale di ribasso offerta dal concorrente;
- **"Pg"** l'importo dei lavori (prezzo) posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, indicato al **punto 4.** del presente invito di gara;
- **"Po"** il prezzo complessivo offerto dal soggetto concorrente (al netto dell'importo stimato degli oneri di sicurezza indicato al 4. del presente invito di gara).

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale offerto dal concorrente, l'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica dei conteggi indicati dall'impresa aggiudicataria nel modello denominato *"Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"* tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti dall'impresa concorrente aggiudicataria, eventualmente corretti dalla stazione appaltante come sopra indicato, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, ai quali si dovrà poi aggiungere la "quota parte" dell'importo degli oneri di sicurezza. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture riportate nella *"Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"*, sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potranno essere regolarizzate con la procedura di **"soccorso istruttorio"** la mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi afferenti all'offerta economica.

La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta economica deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese.

13. VINCOLI DELL'OFFERTA:

L'offerta vincolerà il concorrente per n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

14. APERTURA DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso il COMUNE DI COPPARO – Settore Tecnico – Via Roma n. 28 – 44034 Copparo (FE) **il giorno 22.02.2018 alle ore 9.00.**

Sono ammesse all'apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa".

In seguito, il soggetto deputato all'espletamento della gara, in corso di gara (ma solo qualora ricorrano particolari necessità, in quanto l'art. 36, comma 6, del Codice, dispone che, di regola, in caso di procedura negoziata la verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai concorrenti avviene esclusivamente sull'**aggiudicatario** e, quindi, dopo la formazione della graduatoria provvisoria di gara) procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ammissione indicati nel precedente **punto 8. CONDIZIONI DI AMMISSIONE E di PARTECIPAZIONE ALLA GARA**", ai sensi della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016), eventualmente anche limitatamente alla visione dei dati riportati nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. di cui all'art. 213, comma 10, dello stesso Codice.

Successivamente [dopo aver eventualmente **escluso** i concorrenti che non abbiano confermato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, se del caso (se i concorrenti hanno reso false dichiarazioni o falsa documentazione), dopo aver segnalato i fatti all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'eventuale iscrizione dei fatti riscontrati nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice e per l'applicazione delle sanzioni eventuali da parte di A.N.AC.], in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste "B - Offerta economica" contenenti le vere e proprie offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un **unico centro decisionale**, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate [causa di esclusione dalla gara prevista dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016].

Il soggetto deputato all'espletamento della gara successivamente procederà (qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia almeno pari a dieci), all'**esclusione automatica** delle offerte anomale che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di ribasso determinata in sede di gara ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice [applicando uno dei metodi di calcolo matematico indicati nelle lettere da a) a e), dello stesso comma 2], nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice.

Qualora il numero delle offerte ammesse in gara risulti inferiore a dieci, l'appalto sarà aggiudicato all'offerta economica che avrà presentato il maggior ribasso percentuale, fatta comunque salva la possibilità ammessa dall'**art. 95**, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di **escludere** quelle offerte che non risultino convenienti o **idonee** in relazione all'oggetto del contratto (per eccesso di ribasso) ovvero, di **non procedere** all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o **idonea**, sulla base di una "valutazione di congruità" delle offerte economiche che presentino tali caratteristiche. La valutazione di congruità è effettuata in analogia alle modalità previste dall'art. 97 commi da 1 a 7 (escluso il comma 3), del D.Lgs. n. 50/2016.

All'esito della valutazione delle offerte economiche (inclusa la valutazione delle offerte anomale ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Successivamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (trattandosi di procedura di affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata) la **verifica** dei requisiti prescritti nel presente invito di gara, ai fini della stipula del contratto, avverrà **esclusivamente sull'aggiudicatario**. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti alla gara.

La **verifica** del possesso dei requisiti di **capacità a contrattare** con la P.A. di cui all'**art. 80** del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti **tecnico-organizzativi** di cui all'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010, dei requisiti di **idoneità professionale** di cui all'**art. 83**, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà effettuata, in virtù della normativa transitoria

contenuta nell'art. 216, comma 13, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del D.Lgs. n. 50/2016), mediante il cd. **"Sistema AVCpass"** (eventualmente integrato con la richiesta diretta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016) e/o mediante altra idonea procedura, eventualmente integrativa al **"Sistema AVCpass"** (inclusi i **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016)

Nel caso in cui il RUP debba provvedere a richiedere direttamente agli operatori economici la documentazione probatoria idonea a comprovare il possesso dei requisiti da verificare, gli operatori stessi dovranno trasmettere detta documentazione alla stazione appaltante, a pena di esclusione, entro il **termine perentorio** che lo stesso RUP avrà loro fissato.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:

Qualora il numero delle offerte ammesse in gara risulti inferiore a dieci e non si proceda all'esclusione automatica delle offerte anomale, si procederà alla verifica della congruità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi da a) ad e), così come definiti dall'art. 97 comma 2 del Codice.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

16. GARANZIA PROVVISORIA:

GARANZIA PROVVISORIA: L'offerta del concorrente deve essere corredata da una **garanzia provvisoria** sotto forma di cauzione o di fideiussione in conformità al disposto dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di **€ 1.560,00 (euro millecinquecentosessanta/00)**, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze), la quale deve essere costituita, in forma di **garanzia fideiussoria** rilasciata, alternativamente, da una impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa (Art. 2.6 del Capitolato Speciale d'Appalto).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve avere efficacia per almeno n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'**impegno di un fideiussore** (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

La garanzia provvisoria sotto forma di **fideiussione**, dovrà:

- a) essere prodotta in **originale** o in **copia autentica** o in **copia conforme all'originale**, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) in analogia a quanto previsto per la garanzia definitiva dall'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria provvisoria deve essere conforme allo **schema tipo** da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze: in attesa della pubblicazione di tale decreto, la garanzia provvisoria potrà essere predisposta in analogia allo **Schema Tipo 1.1** e alla **Scheda Tecnica 1.1** approvati con D.M. 12.03.2004, n. 123, adattando il testo ai riferimenti normativi e ai nuovi obblighi richiamati nel presente **punto 18.**, a cui si rimanda. In particolare, la fideiussione redatta secondo lo Schema Tipo 1.1 e la Scheda Tecnica 1.1 di cui al D.M. n. 123/2004 dovrà prevedere espressamente (integrando le clausole del contratto fideiussorio) la "rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile" e "la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento", mentre ogni riferimento all'art. 30 dell'abrogata legge 11.02.1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente è abilitato a presentare la sola **Scheda Tecnica 1.1**, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti alla quale deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio), la suddetta appendice integrativa riportante le ulteriori condizioni contrattuali non previste dallo stesso D.M. n. 123/2004.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti soggettivi ivi indicati (a cui si rimanda), l'importo da garantire con la garanzia provvisoria potrà essere **ridotto** nelle diverse **misure percentuali** previste dallo stesso comma 7 (le misure percentuali di riduzione dell'importo da garantire ivi previste sono anche cumulabili tra loro qualora il concorrente possieda più di uno dei requisiti soggettivi ivi indicati).

La mancata presentazione della **garanzia provvisoria**, ovvero la presentazione di una garanzia con importo garantito inferiore al dovuto o priva di una o più delle caratteristiche essenziali tra quelle sopra indicate potrà essere **regolarizzata** ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; il concorrente, in tal caso, sarà ammesso alla gara solo qualora regolarizzi l'irregolarità riscontrata. In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

La garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione con cui informa gli stessi dell'avvenuta aggiudicazione a favore di altro operatore economico, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

Si precisa inoltre che nell'ipotesi di **raggruppamento orizzontale o verticale**, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; se solo alcune imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

17. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA:

GARANZIA DEFINITIVA (Solo per l'aggiudicatario): L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente quanto previsto dall'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente ha l'obbligo di allegare la documentazione giustificativa attestante il possesso delle certificazioni che consentono la riduzione. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (Art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto).

POLIZZA ASSICURATIVA (Solo per l'aggiudicatario): L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa, nella forma della polizza C.A.R., ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (da prestare nel rispetto del D.M. 12.03.2004, n. 123), che tenga indenne questa Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti da questa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, la quale dovrà anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.), sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La somma da assicurare per le opere in appalto ammonta a €. 78.000, mentre il massimale da prevedere per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, ammonta a €. 1.000.000,00 (Art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto).

18. PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE:

Le modalità dei pagamenti sono disciplinate dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà: "**a misura**", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione (sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto).

All'appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, un'**anticipazione** pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e succ. modif.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e succ. modif..

19. VALIDAZIONE DEL PROGETTO:

Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo dei lavori in oggetto hanno ottenuto dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, la preventiva verifica di conformità nonché la loro conformità alla normativa vigente; in particolare, il

progetto esecutivo posto a base di appalto, poiché prevede un importo complessivo dei lavori in appalto di €. 78.000 (I.V.A. esclusa) e, quindi, inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 di cui all'art. 26, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, ha ottenuto la validazione favorevole da parte del RUP – Responsabile Settore Tecnico Ing. Francesca Trazzi con atto rilasciato in data 22/12/2017.

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla stazione appaltante con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 513 del 27/12/2017.

20. VARIANTI:

Non sono ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati progettuali posti a base di gara, non trattandosi di appalto da aggiudicare mediante "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice e, quindi, non essendo ammessa in sede di gara alcuna proposta di variazione del progetto esecutivo.

21. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto oggetto della presente lettera di invito le imputazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni della lettera di invito, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura del plico principale:

- a) ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
- b) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- c) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- d) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura del plico principale e prima dell'apertura delle due buste A e B:

- a) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- b) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- c) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- a) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- b) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- c) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.

Qualora la stazione appaltante riscontri la mancanza o l'incompletezza degli elementi essenziali ed inessenziali nella **domanda di partecipazione** e nelle **dichiarazioni**, attiverà, se del caso, la procedura di **soccorso istruttorio** disciplinata dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di offerte che possano essere sanate tramite la regolarizzazione documentale (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica), il soccorso istruttorio non potrà essere attivato qualora ricorrano le condizioni di **inammissibilità** delle offerte indicate nell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione documentale avanzate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di applicazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine massimo di **n. 10** (diconsi dieci) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine indicato nel precedente punto si procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

22. CONTRIBUTO SULLA GARA:

I concorrenti **non sono tenuti** ad effettuare il versamento del contributo sulla gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 in quanto l'importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia minima di €. 150.000,00 oltre la quale occorre versare detto contributo, secondo quanto stabilito dalla stessa A.N.AC. con la Deliberazione n. 1377 del 21.12.2016

23. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:

I **documenti di gara** costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nonché tutti i restanti atti tecnico-amministrativi necessari e sufficienti ai fini della formulazione dell'offerta economica, sono interamente disponibili in formato elettronico sul sito internet <http://www.comune.copparo.fe.it> (Profilo del Committente) di questa stazione appaltante nella sezione "Bandi e Concorsi". L'operatore economico che intende presentare offerta economica è **tenuto** a visionare e ad esaminare attentamente la suddetta documentazione dovendo attestare in sede di gara, sotto forma di *dichiarazione sostitutiva* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver preso conoscenza e di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e/o il computo metrico-estimativo.

24. AVVERTENZE:

- a) Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "sigillo" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi inserite;
- b) Le comunicazioni verranno inviate via fax oppure posta elettronica oppure all'indirizzo P.E.C. indicato dal concorrente in sede di offerta;
- c) Non verranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro il termine sopra indicato;
- d) Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori in appalto. In tale eventualità le offerte saranno escluse dalla gara;
- e) Non sono ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati di progetto approvati e posti a base di gara;
- f) Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di:
 - a. presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro;
 - b. all'interno di ogni busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla medesima persona;
- g) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- h) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924;
- i) L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla procedura, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse Amministrazioni appaltanti;
- j) La mancata indicazione di subappalto, comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere le autorizzazioni, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

- k) La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955;
- l) I benefici derivanti dall'aggiudicazione sono soggetti a decadenza ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- m) La mancata osservanza di quanto previsto al comma 3 dell'art. 87 D.P.R. n. 207/2010, accertata in sede di verifica, comporta la revoca dell'affidamento;
- n) Sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente in luogo delle dichiarazioni autocertificate e riconosciute regolari dall'Amministrazione;
- o) A norma dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
- p) Tutte le spese relative al contratto saranno a totale carico della ditta affidataria dei lavori;
- q) **La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e della delibera attuativa emanata dall'ANAC, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.** Si precisa che nell'eventualità nel corso della verifica dei PASS_{OE} e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni nella funzionalità del sistema AVCpass, al fine di non aggravare i tempi procedurali, si procederà anche alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.
- r) Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito a gara, si specifica che trovano applicazione le norme del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, nonché le restanti norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, a cui si rimanda.

25. PROCEDURE DI RICORSO:

L'organismo responsabile della procedura di ricorso è il TAR per l'Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 Bologna tel. 051/429311 fax 051/391820. I termini per la presentazione del ricorso è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di conoscenza del provvedimento. Avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

26. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:

In osservanza dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, l'appaltatore contraente, in dipendenza del contratto d'appalto che si stipulerà tra le parti, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalla stipula del contratto stesso.

L'appaltatore si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto o di subaffidamento a cottimo, una clausola con la quale il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/10. Copia del contratto di subappalto o di subaffidamento a cottimo così redatto dovrà essere trasmessa a questa stazione appaltante in conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali la stazione appaltante stessa è tenuta ad effettuare il controllo prescritto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/10 e succ. modif..

Il contratto d'appalto sarà sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità a quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 136/10 e succ. modif. e dell'art. 6 della legge n. 217/10, a cui espressamente si rimanda.

In quanto compatibile, si applicano altresì i principi interpretativi di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell'AVCP.

27. STIPULA DEL CONTRATTO:

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Il termine per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è di 60 (sessanta) giorni.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto potrà essere stipulato non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto alla presente procedura negoziata **non si applica** il termine dilatorio di **n. 35 giorni** previsto dal comma 9 dello stesso art. 32 (cd. periodo di "stand still"), ai sensi del comma 10, lettera b), del medesimo art. 32.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 80 del Codice.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. n. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente (tutela privacy), titolare del trattamento è il Comune di Copparo. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR n. 445/2000 e DPR n. 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

29. INFORMAZIONI:

Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare l'Arch. Mauro Crepaldi della Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l. - Tel. 0532/864683 – email: mcrepaldi@patrimoniocopparo.it.

Per informazioni di tipo amministrativo ci si può rivolgere all'Ufficio Settore Tecnico del Comune di Copparo (Geom. Anna Zaghi Tel. 0532-864645/625 – Fax. 0532/864642 – email: azaghi@comune.copparo.fe.it).

Gli elaborati di gara potranno essere visionati e ritirati a cura e spese del richiedente, previa richiesta telefonica presso l'Ufficio Settore Tecnico del Comune di Copparo in Via Roma n. 28 (Geom. Anna Zaghi Tel. 0532-864645/625 – Fax. 0532/864642 – email: azaghi@comune.copparo.fe.it), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 o scaricabili dal sito del Comune di Copparo alla sezione "Bandi e Concorsi".

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE P.O. SETTORE TECNICO

Ing. Francesca Trazzi

ALLEGATI:

- MODELLO A: Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione unica.
- MODELLO B: Dichiarazione circa l'assenza delle cause di esclusione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai soggetti in carica.
- MODELLO C: Dichiarazione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai soggetti cessati nella carica.
- MODELLO D: Dichiarazione delle percentuali di esecuzione delle categorie di lavorazioni RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti/non ancora costituiti.
- MODELLO E: Dichiarazione accesso atti.
- Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori – Quaderno Offerta.